

Approvato con delibera di C.C n. 64 del 30.11.1998

Modificato con delibera di C.C. n. 4 del 08.03.1999

Pervenuta O.I. CORECO n. 79 del 22.03.1999

Controdeduzioni con delibera C.C. n. 11 del 06.04.1999

**MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 6 DEL
21/01/2003**

Regolamento sull' applicazione dell' imposta comunale sugli immobili

PREMESSA

Il presente regolamento viene adottato ai sensi delle seguenti norme legislative:

- legge 23.12.1996, n. 662, art. 3 commi 143:149 e 151

- D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 articoli 52, 58 e 59

Per quanto attiene ai procedimenti di accertamento e contenzioso con i contribuenti, si applicherà lo specifico regolamento per le entrate comunali.

Per quanto non predisposto nel presente regolamento si farà riferimento al D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni.

art. 1 - esenzione enti pubblici

art 1 bis - abitazioni per anziani e disabili e comodato gratuito

art. 2 - pertinenze delle abitazioni principali

art. 3 - rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

art 4 - determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

art. 5- modalità di versamento

art. 6 - differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

art. 7- incentivi per il personale addetto

art. 8- entrata in vigore

Art. 1 - Esenzione Enti Pubblici

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92 e dell'art. 59 comma 1, lett. h) del D.Lgs. 446/97, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle

Province, dagli altri Comuni dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, l'esenzione compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, secondo quanto previsto all'art. 87 comma 1 lettera C) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

art. 1 Bis - Abitazioni per anziani e disabili e comodato gratuito

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai soli fini dell'aliquota ridotta (senza applicazione della detrazione) sono equiparate all'abitazione principale:

- a l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;*
- b l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta di I° grado (genitori, figli e rispettivi coniugi) che la occupano quale abitazione principale.*

2. Il soggetto interessato dovrà attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del d.p.r. 445/2000 con indicazione delle relative motivazioni, del periodo in cui sussiste la suddetta condizione e degli estremi catastali identificativi dell'immobile interessato. la dichiarazione deve essere presentata nel corso dell'anno in cui si verifica l'evento o allegata alla denuncia di variazione ica relativa all'anno in cui si è verificato l'evento. la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare, con le stesse modalità, le modificazioni intervenute.

Art. 2 - Pertinenze delle abitazioni principali

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera d) del D. Lgs. 446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale usufruiscono della aliquota ridotta prevista per la stessa e/o della detrazione.

Art. 3 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

Ai sensi del comma 1 lettera f) dell'art. 59 del D.Lgs.446/97, per le aree divenute inedificabili *in relazione a deliberazione comunale*, si stabilisce il rimborso della maggiore somma versata fra l'imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92 e l'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5 della stessa legge quale area fabbricabile. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione sopra richiamata e che lo stesso provvedimento deliberativo sia definitivo. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate secondo le modalità e quant'altro previsto all'art. 13 del D.Lgs. n. 504/92.

Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Annualmente la Giunta comunale con apposita deliberazione *puo' determinare* i valori venali delle aree fabbricabili, sui quali l'ufficio farà riferimento per eventuali accertamenti;
2. Il versamento dell'imposta in base a tali valori, preclude il potere di accertamento dell'ufficio;
3. I valori determinanti di cui al comma 1, valgono anche per l'anno successivo, qualora non si deliberi diversamente nei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

Art. 5 - Modalità di versamento

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera l), del D.Lgs. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
2. Il versamento dell'imposta dovrà essere eseguito a mezzo del concessionario *competente* per la riscossione delle imposte.
3. Per gli anni successivi al 1999, il Comune, con l'appalto del servizio di tesoreria e specifica deliberazione consiliare, potrà disporre che i versamenti debbano avvenire tramite il servizio postale, il tesoriere o con altre modalità.

Art. 6 - Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

Il funzionario responsabile può stabilire eccezionalmente una proroga dei termini di pagamento e degli adempimenti relativi all'ICI, a carico dei contribuenti, per un periodo massimo di mesi 6, nelle seguenti circostanze:

- decesso del contribuente, 3 mesi prima della scadenza;
- calamità naturali di grave entità.

Art. 7 - Incentivi per il personale addetto

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera p), del D. Lgs. 446/97, con deliberazione di Giunta comunale possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.)

ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e produce i suoi effetti dal periodo d'imposta 2003.